I colpi erano stati verosimilmente esplosi da un fucile automatico tipo *kalashnikov* e da una pistola da oltre il limite delle brevi distanze ed avevano attinto la vittima in più parti del corpo.

In data 6 aprile 1992, intorno alle ore 13,30, nella via dei Borboni di c.da Poggio Muscello (zona Villaggio Mosè, agro di Agrigento), la Polizia di Stato rinveniva, abbandonata ai margini di un campo di grano, una autovettura Renault Express furgonata, di colore bianco.

L'automezzo in questione, rubato il 31/3/1992 a tale Morreale Cristofaro, risultava essere con certezza quello utilizzata dai killers del maresciallo Guazzelli.

Ed invero, sul piano furgonato dell'auto summenzionata venivano rinvenuti n. 9 bossoli cal. 7,62 x 39 recanti sul fondello la scritta "BXN84" identici, per tipo e calibro, a quelli rinvenuti sul luogo del delitto mentre, sulla fiancata sinistra interna, venivano rinvenuti 9 piccoli distacchi puntiformi della vernice cagionati con ogni evidenza dalla espulsione dei bossoli da un'arma che si accertava essere un fucile automatico AK-47 *Kalashnikov* verosimilmente di fabbricazione cinese, marca Chicom.

2. Il maresciallo Giuliano Guazzelli - Genesi di un omicidio eccellente.

Qualche breve considerazione appare opportuno svolgere sulla personalità del Guazzelli, non solo allo scopo di evidenziare le grandi capacità investigative di tale sottufficiale, vera e propria "memoria storica" in materia di criminalità organizzata della provincia di Agrigento per tutti coloro, magistrati ed ufficiali di p.g., che al suo bagaglio di conoscenze facevano spesso ricorso nell'intraprendere indagini riguardanti i sodalizi mafiosi operanti in quel territorio, ma soprattutto perché la conoscenza e l'approfondimento di quanto il Guazzelli ha fatto nel corso della sua carriera nel settore delle indagini antimafia e l'accertamento delle piste investigative

che da ultimo stava percorrendo nel periodo immediatamente precedente la sua morte si sono rivelate, come si vedrà, decisive in tema di verifica della attendibilità dei collaboranti e di individuazione del movente del delitto.

In tal senso, non può la Corte non rilevare, in via preliminare, alla stregua di quanto è emerso nel corso della istruttoria dibattimentale, come l'impegno del maresciallo Guazzelli contro la criminalità organizzata agrigentina sia stato a 360 gradi, spaziando dalle indagini riguardanti la tradizionale associazione mafiosa nota come *Cosa Nostra* a quella, per così dire *emergente,* denominata *Stidda.*

Anche nel presente processo è, invero, emerso il fattivo ruolo avuto dal maresciallo Guazzelli, sino a poco tempo prima dalla sua morte, nelle indagini riguardanti gravi fatti di reato verificatisi nella provincia di Agrigento come l'omicidio del giudice del Tribunale di Agrigento Rosario Livatino, sicuramente ascrivibile alla *Stidda*, ed il duplice omicidio del giudice Saetta, Presidente di sezione presso la Corte di Assise di Appello di Palermo e del di lui figlio, in ordine al quale è stata accertata la responsabilità di *Cosa Nostra*.

L'istruttoria dibattimentale ha però consentito di accertare, nel contempo, un ancora più ampio impegno del maresciallo Guazzelli, per così dire "diffuso", non limitato pertanto ai casi, come quelli sopra menzionati, in cui il suo intervento risulta consacrato in atti di indagine.

Deve infatti evidenziarsi, così rispondendo immediatamente ad un rilievo mosso dai difensori degli imputati, come, avuto riguardo al ruolo di "consigliere" e di "memoria storica" svolto dal Guazzelli in relazione ad un numero indeterminato di indagini antimafia riguardanti il territorio di Agrigento, sarebbe assurdo cercare di trovare in una specifica relazione di servizio o in una specifica annotazione di polizia giudiziaria la prova documentale della causale omicidiaria.

Il maresciallo Guazzelli è infatti stato, sin dalle sue prime indagini degli anni '60, un investigatore per così dire "all'antica", avendo dovuto - in un contesto ambientale soggiogato dalla presenza mafiosa e restio ad ogni forma di collaborazione con la giustizia - necessariamente far leva su rapporti di tipo confidenziale per acquisire notizie su organigrammi ed interessi della associazione mafiosa.

Tale sistema era stato però nel tempo dal Guazzelli ottimamente affinato al punto che la fitta rete di confidenti che aveva saputo formare gli assicurava una grande mole di notizie idonea a costituire, quanto meno, base di partenza per indagini riguardanti le attività criminali delle associazioni mafiose operanti nel territorio di Agrigento.

Al tempo stesso, il maresciallo Guazzelli è stato anche un investigatore per così dire "moderno" avendo ben compreso come le investigazioni in grado di meglio condurre all'accertamento delle dinamiche, degli interessi e del livello di infiltrazione nel tessuto sociale degli associati a *Cosa Nostra* fossero quelle in materia di riciclaggio e quelle volte a verificare le modalità di condizionamento degli appalti pubblici da parte della organizzazione criminale.

Con riguardo alle indagini nel settore finanziario, è stato correttamente fatto notare dal P.G. nel corso della sua requisitoria, come nella abitazione del maresciallo Guazzelli, durante le prime indagini successive all'omicidio, siano stati trovati svariati documenti riguardanti personali indagini dallo stesso condotte sulla gestione di alcuni istituti di credito della provincia di Agrigento.

Quanto al settore degli appalti pubblici, è stato inoltre accertato, fra l'altro, che il M.llo Guazzelli - nonostante da ultimo fosse addetto alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Agrigento e pertanto, sulla carta, facesse parte di una struttura alle dipendenze di una A.G. non avente, a seguito della allora recente introduzione delle direzioni distrettuali

antimafia, competenza in materia di indagini di mafia - continuava a svolgere delicate indagini in tale settore, mantenendo la sua rete di informatori, collaborando con magistrati inquirenti e con i suoi superiori anche di altri reparti; tutto ciò ovviamente in via informale e persino fuori dai limiti territoriali impostigli dal suo incarico.

A dimostrazione di ciò, appare sufficiente rammentare la testimonianza resa ai primi giudici dal Generale Antonio Subranni, all'epoca dei fatti comandante del R.O.S. dei Carabinieri, il quale ha confermato l'esistenza di continui contatti tra la sua struttura e il Maresciallo Guazzelli in un periodo in cui particolarmente incalzante era divenuta l'attività di tale speciale reparto dell'Arma volta a contrastare il fenomeno della infiltrazione della mafia del settore degli appalti pubblici.

Del pari, il Maggiore Sandro Sandulli, già comandante la Compagnia Carabinieri di Sciacca, ha confermato di essersi servito delle informazioni del Guazzelli nelle indagini svolte sulla *famiglia* mafiosa di Sciacca e sul capo di essa Salvatore Di Ganci, precisando come il primo investigatore a comprendere lo spessore mafioso del Di Ganci sia stato proprio il Maresciallo Guazzelli.

Ed ancora, il Maresciallo Aldo Mastrodomenico, collega del Guazzelli, con semplice quanto efficace espressione ha affermato che *"alla fontana del M.llo Guazzelli hanno bevuto tutti"*, con tale battuta volendo intendere che il sottufficiale in questione, per il patrimonio di conoscenze che vantava e la rete di informatori di cui disponeva, rappresentava una fonte inesauribile di notizie per tutti i suoi colleghi, tanto da avere oramai in animo di passare ai servizi segreti.

Sullo specifico interesse del Guazzelli per il settore degli appalti pubblici si ritornerà nel prosieguo, trattandosi con ogni probabilità del motivo per cui l'omicidio del predetto maresciallo era particolarmente gradito, come riferito

dal collaborante Falzone, alla *famiglia* mafiosa di Ribera dei Capizzi e venne da questa commissionato a Salvatore Fragapane.

Per il momento, è peraltro corretto osservare, altresì, come i continui rapporti con la sua rete di informatori ponesse il Guazzelli, con ogni evidenza, in una posizione di potenziale pericolo, avuto riguardo al tipo di informazioni che, di volta in volta, richiedeva e che lo metteva talora in contatto con personaggi in grado, a loro volta, di far pervenire all'associazione mafiosa notizie su quanto dal povero maresciallo era stato loro chiesto.

Ed invero, è di ogni evidenza che i confidenti, nello specifico settore che in questa sede rileva, sono essi stessi soggetti (spesso si tratta infatti di persone taglieggiate da *Cosa Nostra* che non intendono "collaborare" formalmente con gli inquirenti ma talora anche di persone operanti ai margini della associazione mafiosa se non addirittura, essi stessi, associati mafiosi) che per motivazioni varie (vendetta nei confronti di altri sodali, paura di rimanere vittime di attività di "epurazione" da parte di altri membri della consorteria, mantenimento di equilibri all'interno di quest'ultima, se non addirittura finalità di depistaggio) sono disposti a fornire all'investigatore con cui sono in rapporti determinate informazioni che possono rivelarsi però, in qualche caso, veri e propri *boomerang* nei confronti di chi le riceve ove costui, pur abile ed accorto, involontariamente faccia comprendere ad un interlocutore non del tutto affidabile dettagli di una certa indagine ed identità delle persone indagate.

***

Tanto premesso, occorre a questo punto brevemente soffermarsi sull'esito di altro procedimento penale sempre riguardante l'omicidio del maresciallo Guazzelli ormai definito con pronuncia assolutoria nei confronti di tutti gli imputati.

Tale argomento va in questa sede affrontato non già perché la Corte ritenga che la vicenda processuale sulla quale è ormai intervenuto il giudicato possa in qualche modo influire sulle risultanze del presente processo ma solo perché sul punto hanno particolarmente insistito nei loro motivi di impugnazione i difensori degli imputati, soprattutto quelli dell'imputato Fragapane.

In particolare, è stato evidenziato come, in tale diverso processo, le dichiarazioni di collaboranti appartenenti alla cd. "Stidda" in primo grado ritenute affidabili (al punto da giustificare una sentenza di condanna) siano state invece, in secondo grado, reputate non più attendibili ma solo perché smentite dalle sopravvenute dichiarazioni del collaborante Salemi proveniente dalle fila di *Cosa Nostra,* di tal che, in siffatto contraddittorio contesto probatorio, non si spiegherebbe per quale ragione si debbano ritenere maggiormente credibili le dichiarazioni degli appartenenti a tale ultima organizzazione mafiosa piuttosto che alla prima.

Al tempo stesso, sarebbe inspiegabile il motivo per cui, nel processo in trattazione, si dovrebbero ritenere comunque attendibili le dichiarazioni del collaborante Benvenuto Giuseppe Croce, quantomeno al fine di dimostrare la responsabilità del Fragapane in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., trattandosi in definitiva dello stesso collaborante sulle cui dichiarazioni si era prevalentemente retta l'accusa nel processo conclusosi con sentenza della sezione 2^ della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 16 novembre 1998.

Orbene, è di assoluta evidenza che non spetta a questa Corte procedere ad un analisi critica di tale ultima sentenza al fine di rinvenire in essa elementi idonei ad attribuire a taluni collaboranti, piuttosto che ad altri, la patente di attendibilità.

E' tuttavia corretto, per sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio sulla esistenza nella materia in esame di situazioni di incertezza probatoria,

operare qualche breve cenno alle risultanze di tale diverso processo, peraltro ritualmente acquisite all'odierno processo, se non altro per smentire l'assunto difensivo secondo il quale la sentenza assolutoria nei confronti dei cd. *stiddari* sarebbe stata la conseguenza di una accettazione acritica delle dichiarazioni del Salemi.

Ciò posto, va osservato come chiaramente emerga dagli atti di tale diverso processo che le indagini nella immediatezza del fatto avviate al fine di fare luce sulla causale dell'omicidio del maresciallo Guazzelli, pur mettendo a fuoco in termini generali la personalità dell'ucciso, le sue note capacità investigative e la sua instancabile attività di contrasto alle consorterie mafiose operanti nell'agrigentino, erano state soprattutto incentrate, in virtù di una precisa scelta investigativa, sulla intensa attività che, in tempi recenti, con riguardo all'omicidio del giudice agrigentino Rosario Livatino da poco tempo verificatosi, il sottufficiale aveva svolto nei confronti dei gruppi *stiddari* di Palma di Montechiaro e Camastra.

Tale pista investigativa aveva trovato, dopo poco tempo, una insperata conferma allorché avevano iniziato a collaborare con la giustizia taluni componenti della *Stidda* come Canino Leonardo, Schembri Gioacchino e Benvenuto Giuseppe Croce le cui dichiarazioni avevano portato al rinvio a giudizio di Calafato Salvatore, Provenzani Diego, Di Rocco Gioacchino, Allotto Ignazio, Di Caro Salvatore e Puzzangaro Gaetano.

Con sentenza del 30 marzo 1996, la Corte di Assise di Agrigento riteneva i predetti imputati, ad eccezione di Calafato Salvatore e Di Caro Salvatore, colpevoli del delitto in questione e condannava Provenzani Diego e Puzzangaro Gaetano alla pena dell'ergastolo nonché Di Rocco Gioacchino e Alotto Ignazio alla pena di anni 28 di reclusione.

Rinviando alla sentenza di 1° grado (pagg. 752 e ss) per una breve sintesi del contenuto delle dichiarazioni di tali collaboratori, tutte fondate su confidenze che avrebbero ricevuto *de relato* dai presunti materiali esecutori

del delitto, non si può fare a meno di osservare, contrariamente a quanto si legge nei motivi di impugnazione, che il processo di appello nei confronti di Provenzani Diego e Puzzangaro Gaetano e soci, lungi dall'essere stato caratterizzato da una acritica accettazione delle sopravvenute dichiarazioni del Salemi, aveva al contrario ricevuto, prima ancora che tali dichiarazioni intervenissero, nuovo apporto probatorio, ai sensi del disposto di cui all'art. 603 c.p.p., nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo Siino ed Anzelmo Francesco Paolo.

Questi, sin dall'inizio della loro collaborazione con la giustizia, avevano spontaneamente riferito di avere ricevuto notizia circa la totale estraneità della *Stidda* all'omicidio Guazzelli.

Angelo Siino che, come può desumersi sulla base di sentenze oramai divenute irrevocabili, è il soggetto cui *Cosa Nostra* aveva conferito il compito di coordinare su tutto il territorio siciliano l'illecito sistema di ripartizione degli appalti pubblici, aveva riferito infatti di avere appreso dallo stesso Puzzangaro, oltre che da Grassonelli, durante la loro comune detenzione, che l'organizzazione della *Stidda,* sicuramente responsabile dell'omicidio del giudice Livatino, era invece del tutto estranea all'omicidio del maresciallo Guazzelli.

Anche l'Anzelmo, già vice capo della *famiglia* mafiosa palermitana della Noce, aveva appreso, nel corso di conversazioni in carcere con Cascio Bartolomeo, *uomo d'onore* di Roccamena, che Puzzangaro Gaetano, in quel periodo detenuto per l'omicidio Guazzelli, era in realtà estraneo a tale delitto.

Ed a tali nuove acquisizioni processuali, già di per sé non di poco momento, avevano fatto seguito quelle di Salemi Pasquale che, come si dirà, aveva indicato l'organizzazione mafiosa *Cosa Nostra* come responsabile dell'efferato delitto ed, in particolare, taluni suoi sodali della *famiglia* di Porto Empedocle come esecutori materiali dell'omicidio.

Rinviando al prosieguo l'esame delle dichiarazioni del Salemi, una osservazione appare decisamente opportuno fare in ordine alla attendibilità del Siino e dell'Anzelmo.

Va infatti rilevato che, nel momento in cui questi nuovi collaboratori ebbero per la prima volta a rendere tali dichiarazioni (poco tempo dopo l'inizio della loro collaborazione con la giustizia: estate 1996, l'Anzelmo; maggio 1997, il Siino) il processo ai presunti killers del maresciallo Guazzelli si era già concluso in primo grado con la condanna dei medesimi né esisteva ragione alcuna per cui gli organi inquirenti dovessero in qualche modo richiedere a tali nuovi collaboratori, peraltro appartenenti a *Cosa Nostra* ed operanti quindi in un'area geografica diversa dall'agrigentino, notizie in ordine ad un fatto quale, sino a quel momento, si riteneva del tutto estranea la loro organizzazione mafiosa.

Non è peraltro in alcun modo ipotizzabile che tali soggetti (poi effettivamente esaminati nel processo nei confronti di Puzzangaro e soci), avessero deciso, ciascuno peraltro in via del tutto autonoma, di mettere avventatamente in gioco, la loro attendibilità con dichiarazioni che facilmente avrebbero potuto essere clamorosamente smentite.

Basta considerare al riguardo che se la Corte di Assise di Appello, pur a fronte di tali nuove prove, con le quali peraltro non veniva chiamato in causa nessuno ma veniva semplicemente sostenuta l'estraneità della *Stidda* all'omicidio Guazzelli, avesse ritenuto di confermare la sentenza di condanna pronunciata nei confronti degli appartenenti a quest'ultima organizzazione, la credibilità di Siino ed Anzelmo avrebbe subìto un *vulnus* irrimediabile.

Ed analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo alle dichiarazioni del Salemi.

Questi, allorché chiamò in causa taluni membri della sua *famiglia* quali esecutori materiali dell'omicidio Guazzelli, ben sapeva che, per tale fatto di

sangue, erano stati già sottoposti a processo e condannati in primo grado esponenti della *Stidda* ed, essendo, in quel momento, l'unico esponente di *Cosa Nostra* agrigentina ad avere preso la decisione di collaborare con la giustizia, non aveva alcun interesse a fornire notizie false sulla matrice di tale delitto, ben sapendo di potere essere smentito e ritenuto inattendibile ove la Corte di Assise di Appello avesse confermato la condanna riportata in primo grado dagli appartenenti all'altra consorteria mafiosa.

Né peraltro è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui i giudici della 2^ Corte di Assise di Appello di Palermo, che hanno mandato definitivamente assolti Puzzangaro e soci, avrebbero arbitrariamente privilegiato l'assunto del Salemi rispetto a quello di "*noti e credibili collaboranti di giustizia della Stidda*" e che analogo atteggiamento avrebbero tenuto nel presente procedimento i giudici di prime cure.

Ed invero, è agevole replicare che, mentre nel procedimento in esame l'accusa si fonda, fra l'altro, sul circostanziato contributo conoscitivo di uno degli esecutori materiali dell'efferato delitto, nel processo ormai definito con sentenza irrevocabile, esclusivamente fondato su chiamate in reità *de relato,* i giudici sono pervenuti ad un giudizio di inaffidabilità non tanto dei dichiaranti quanto piuttosto delle loro fonti di conoscenza, essendo stato efficacemente dimostrato - come correttamente è stato evidenziato nella impugnata sentenza - che quanto affermato da Canino e Schembri era frutto di mere vanterie dei loro informatori e che le stesse dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce stavano se mai a dimostrare che esisteva un progetto omicidiario della *Stidda* nei confronti del maresciallo Guazzelli non portato ad esecuzione avendo, nel frattempo, *Cosa Nostra* dato attuazione alla sua parallela deliberazione omicidiaria.